



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 7/6/2019
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 69 DEL 6/6/2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio ubicati presso la sede dell'Unione Regionale. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio ubicati presso la sede della Unione Regionale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32, comma 2, secondo cui: Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi



dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26/10/2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206;

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro CONSIP e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Verificata l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

Considerato che:

- il valore massimo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a € 150,00 + I.V.A.;
- l'affidamento rientra pertanto nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", punto 3.7 secondo cui "Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente";

Tenuto conto che, negli anni precedenti, il servizio è stato svolto dalla Ama Estintori S.r.l. di Campi Bisenzio (Firenze), per una spesa complessiva pari a € 120,00 oltre IVA;

Considerato che:

- Negli anni pregressi la Ama Estintori S.r.l. ha eseguito le prestazioni dovute con puntualità e precisione, a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- Il costo del servizio non ha subito incrementi nel corso degli anni;

Ritenuto quindi di avviare la trattativa diretta con Ghiori di Marco e Claudio S.a.s. per il servizio di telecontrollo automatico e di manutenzione ordinaria dell'impianto d'allarme ubicato presso la sede dell'Unione Regionale;

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale può espletare procedura autonoma;

Considerato che, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, non vi è l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006;

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Vista la lettera 17-5-2019, ns prot. 735 con cui l'Unione Regionale chiede a Ama Estintori S.r.l. di presentare offerta per la manutenzione semestrale dell'impianto antincendio;



Vista la lettera 27/5/2019, ns. prot. 833 del 3/6/2019, con cui Ama Estintori S.r.l. quantifica in € 120,00 + IVA il costo per la manutenzione semestrale ordinaria dell'impianto antincendio (5 estintori a polvere da 6 kg e 7 estintori a CO2 da 5 kg);

Ritenuto di affidare a Ama Estintori S.r.l. l'appalto del servizio di manutenzione dell'impianto antincendio, per l'importo ivi indicato;

Considerato che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 3, comma 5, L. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG";

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC;

Atteso che, in data 3/6/2019, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z1728AB6F0;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";

Vista la richiesta di prenotazione n. 46/2019 sul codice budget 08.05.013 "Manutenzione Ordinaria Immobile" dell'esercizio di bilancio 2019, per un importo pari a € 146,40 (IVA inclusa)

DETERMINA

- di affidare a Ama Estintori S.r.l., con sede in Campi Bisenzio, Via del Biancospino 1, C.F. e P.I. 04738940487, l'appalto del servizio di manutenzione dell'impianto antincendio per il corrispettivo di € 120,00 oltre I.V.A.;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";
- di imputare la spesa complessiva di € 146,40 sul codice budget 08.05.013 "Manutenzione Ordinaria Immobile", prenotazione n. 46/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*



UNIONCAMERE
TOSCANA

Unione Regionale delle Camere di commercio della Toscana

via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - tel. +39 055 46881 - fax +39 055 4688298

unioncamere@tos.camcom.it - PEC unioncameretoscana@legalmail.it - www.tos.camcom.it – cod. fis. 84000730485